

## **Sulle tipologie di firme elettroniche, in particolare sulla firma semplice (debole).**

Viene chiesto se le dichiarazioni rilasciate mediante procedura informatica (relative a residenza, domicilio, stato di famiglia ecc.) possano essere considerate valide dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 o se sia necessario richiedere un documento cartaceo sottoscritto dall'interessato.

In secondo luogo viene chiesto se, tramite medesima procedura informatica, sia possibile richiedere ai dipendenti il rilascio dell'autorizzazione alla trattenuta stipendiale o se sia necessario, come sopra, acquisire un documento cartaceo.

Preliminarmente è necessario ricordare che se le informazioni riguardanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono già in possesso dell'Ateneo, questi devono essere acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento (art. 18 co. 2 L. 241/1990). Nel caso di specie sarebbe necessario verificare quali informazioni siano acquisibili d'ufficio, procedendo a richiedere l'autodichiarazione solo per le informazioni residualmente non in disponibilità dell'Amministrazione e utili alla definizione della procedura.

Quanto al regime delle autodichiarazioni sostitutive, il problema principale sorge intorno al punto che esse debbono necessariamente essere sottoscritte dall'interessato (art. 1 co. 1 lett. g) e h), art. 46 e 47 del DPR 445/2000). La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'autodichiarazione priva di sottoscrizione sia da considerarsi alla stregua della dichiarazione non resa. La sottoscrizione, infatti, costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno, rappresenta l'espressione grafica della paternità e dell'impegnatività della dichiarazione che la precede, in difetto della quale l'atto è da considerarsi privo di un elemento essenziale. In altre parole, se l'autocertificazione non è sottoscritta, essa è priva dei caratteri esteriori che ne permettano la riconducibilità al *genus* delle autodichiarazioni, pur in presenza di altri elementi prescritti (es. la fotocopia del documento di identità)(*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 364/2004, Cass. Pen., Sez. V, n. 28684/2013).

Sempre il DPR 445/2000 sancisce che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate per via telematica (art. 38 co. 1), richiedendo alle amministrazioni di predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che devono recare le sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché l'informativa privacy (art. 48).

Si tratta ora di capire quale valore attribuire a:

- 1) dichiarazioni effettuate mediante accesso ad un sistema con credenziali di Ateneo;
- 2) autodichiarazioni redatte mediante documento informatico.

1) Preliminarmente si deve fare cenno all'esistenza di una pluralità di firme elettroniche, che si caratterizzano per il diverso livello di certezza con cui un documento informatico è associato al

sottoscrittore. Collegata al livello di certezza, vi è l'associazione di effetti giuridici più o meno rilevanti.

L'accesso ad una procedura telematica, come il sondaggio di Ateneo, si colloca al livello più basso di certezza di identificazione. Esso, come tutti i sistemi che in vario modo permettono ad un individuo di effettuare operazioni sulla base delle sue conoscenze (username e password), individua un sistema di firma elettronica semplice (o debole) in quanto non fornisce le garanzie superiori delle altre tipologie di firma (connessione univoca al firmatario, verifica in ogni momento della validità della firma apposta, esistenza di certificati, abbinamento di chiavi crittografiche, identità digitale). Tale sistema è appunto considerato debole poiché si fonda sulla presunzione, e non già sulla certezza, che le chiavi di accesso siano in possesso del solo titolare.

Appare dunque chiaro che la differenza tra la firma elettronica semplice e le altre firme elettroniche è la diversa capacità di resistere al disconoscimento.

(Si veda in proposito il Regolamento EU EIDAS n. 910/2014, in particolare l'art. 3 co. 1 n. 10).

Venendo agli effetti giuridici di una firma elettronica semplice, si rileva che essi sono il riflesso della sua collocazione "bassa" nella capacità di attribuire certezza di identificazione. Questo però non implica che la mancanza di garanzie superiori della firma semplice sia idonea ad inibire totalmente la riconducibilità di atti o fatti giuridicamente rilevanti ad una persona fisica. In altre parole l'utilizzo di sistemi di firma semplice non priva le rappresentazioni di ogni validità giuridica, ma deve tenersi conto di un elevato livello di incertezza probatoria. Infatti le firme apposte in questo modo (sondaggi di Ateneo o mediante invio di mail), sono di volta in volta valutate dal giudice chiamato a pronunciarsi sugli effetti innescati dalla sottoscrizione, a prescindere che la firma sia disconosciuta o meno. Vedasi oltre per altre considerazioni.

2) Quanto alle autodichiarazioni che vengono caricate su procedura online, si deve operare una distinzione fondamentale tra un documento informatico frutto della scansione di un originale esistente e la creazione di un documento informatico mediante composizione di altri elementi digitali.

Nel primo caso, il regime è fornito dall'art. 22 del CAD (d. lgs. 82/2005) per cui la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico assume valore solo previo raffronto con l'originale, attestazione di conformità o certificazione di processo (co. 1-bis, 2 e 3). Fino a che tale raffronto non avviene, acquisendo l'originale agli atti, il documento è considerato sottoscritto con firma debole. Si noti che il raffronto presuppone l'esistenza di un documento originale, firmato di pugno dall'interessato.

Nel secondo caso ci si riferisce, ad esempio, ai file di testo su cui è apposta l'immagine della firma, altrove prodotta. I due file sono poi unitariamente trasformati in pdf. Tali documenti non possono neanche essere considerati firmati.

Quanto agli effetti della firma debole, come sopra accennato, per entrambi i punti sopra esposti, è da rilevare che le rappresentazioni di atti, fatti, stati o qualità prodotte mediante sistemi di firma debole possono comunque produrre effetti, ma la certezza della riconducibilità della rappresentazione con il sottoscrittore è rimessa di volta in volta alla valutazione del giudice chiamato ad esprimersi (art. 116 cpc), in relazione alle caratteristiche, anche di contesto, che egli intende rilevare, quali, ad es.: misure di sicurezza della singola procedura, integrità del documento, immodificabilità dello stesso, manifesta ed inequivocabile riconducibilità all'autore, testimoni, comparazione con l'originale, analisi dell'originale, precedenti comunicazioni concordanti ecc. (art. 20 co. 1-bis CAD).

A legislazione vigente, le uniche modalità per inoltrare validamente istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione (dove la validità è data dalla possibilità di avviare un procedimento avendo certezza dell'istante) sono individuate dall'art. 65 del CAD e sono:

- a) la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata;
- b) l'identificazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi) [Si ricorda che l'identità digitale SPID viene rilasciata gratuitamente da Poste Italiane (<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>). Questo Servizio ha contattato per le vie brevi il Servizio Automazione Gestionale il quale ha confermato la possibilità tecnica (sebbene i lavori siano da programmare) di agganciare i sondaggi al sistema SPID];
- c) la sottoscrizione con firma autografa e la presentazione unitamente alla copia del documento d'identità in cartaceo;
- c-bis) la trasmissione dal domicilio digitale (PEC) del dichiarante.

Venendo alla risposta ai quesiti, la scelta di acquisire le dichiarazioni/autorizzazioni mediante sistema informatico o invio di documento cartaceo dipende dal livello di rischio che l'ufficio procedente, alla luce dei vincoli esistenti, intende sopportare.